

ACCORDO CONSORTILE MIRA CAMPONOGARA
Codice AUSA n. 0000376384



COMUNE DI MIRA

Città Metropolitana di Venezia
30034 Mira (VE) - Piazza IX Martiri, 3
Tel. 0415628211- Fax. N. 0415628219
C.F. e P.IVA. 00368570271
Indirizzo Internet: www.comune.mira.ve.it
www.comune.camponogara.ve.it
PEC: comune.mira.ve@pecveneto.it

COMUNE DI CAMPONOGARA

Città Metropolitana di Venezia
30010 Camponogara (VE) Piazza Mazzini n. 1
Tel. 041 513991 Fax n. 041 5139938
C.F. e P.IVA. 00662440270
Indirizzo Internet:
PEC: comune.camponogara@pec.tuni.it

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DI MALCONTENTA – I° STRALCIO”.
CIG N. 6907640CD8 . CUP C61B150003200 - Risposte ai quesiti presentati alla stazione appaltante

Si risponde con la presente ai quesiti posti alla stazione appaltante alla data del 16/01/2017

Quesito n. 1: Si prevede l'applicazione dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (soglia di anomalia)?

Risposta n. 1: Come previsto dal disciplinare di gara (allegato sub b) alla determinazione a contrarre n. 942 del 22.12.2016) al paragrafo I. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE si evidenzia quanto segue:

Ai sensi di quanto previsto dall' art. 97, comma 2 del Codice saranno considerate anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti nel citato art. 97, comma 2 alle lett. a), b), c), d), e).

Per l'applicazione dei suddetti metodi, si rinvia al Comunicato del Presidente dell'ANAC del 5 Ottobre 2016 recante “Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso”, con le seguenti precisazioni:

- ai fini del calcolo della soglia di anomalia si terrà conto sino alla terza cifra decimale, da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra risulti pari o superiore a cinque;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 8, ultimo periodo del Codice, la procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci;
- si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai suddetti metodi solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 97 comma 6 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa.

Quesito n. 2: In riferimento alla gara “Completamento e riqualificazione del cimitero di malcontenta” vengo a chiederLe se nella succitata gara trova applicazione l'art 90 del dpr 207/2010.

Nel nostro caso specifico la mia richiesta di chiarimento riguarda la possibilità di realizzare ATI tra la mia impresa (qualificata in OG1 IV) con impresa non qualificata per la SOA OS13, ma in grado di produrre documentazione attestante la capacità di realizzare loculi prefabbricati e ossari e/o averne prodotti per importo analogo nell'ultimo quinquennio.

Risposta n. 2: Ai sensi dell'art 92 comma 7 dpr 207/2010 la qualificazione obbligatoria nella categoria OS13 potrà essere soddisfatta, in alternativa alla SOA, con i requisiti art. 90, comma 1, del dpr 207/2010 overossia :

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

La stazione appaltante potrà richiedere adeguata documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di istanza.

Quesito n. 3: La categoria **OS13** a qualificazione obbligatoria, essendo di importo inferiore ad € 150.000,00, può essere affidata in subappalto ad una ditta in possesso dei requisiti tecnico organizzativi, ai sensi dell'art. ART.90 DEL D.P.R. 207/2010?

Risposta n. 3: Come previsto dal disciplinare di gara (allegato sub b) alla determinazione a contrarre n. 942 del 22.12.2016 al paragrafo B. "OGGETTO, SUBAPPALTO, AMMONTARE, TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI - Subappalto" si precisa quanto segue:

E' previsto il subappalto per la sola categoria OG1 che, ai sensi dell'art. 105 del Codice, non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto. Ai sensi dell'art. 105 c.4 lett a) del d.lgs. 50/2016, è ammesso infatti il subappalto per le sole categorie indicate espressamente nel bando di gara.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, lett. b) del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Non è quindi consentito il subappalto per la categoria OS13.

Mira, li 19/01/2017

Il Dirigente Sett. LL. PP. e Infrastrutture
Arch. Cinzia Pasin



Dirigente 4° Settore: Arch. Cinzia Pasin

Potere sostitutivo: Segretario Generale

Responsabile del procedimento: Arch. ir. Roberto DANIELE

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di dati personali" il Comune di Mira garantisce l'assoluto rispetto delle norme per quanto riguarda l'utilizzazione dei dati personali e di quelli sensibili, acquisiti, anche verbalmente, nei nostri archivi in occasione delle attività istituzionali.

Con riferimento a tali dati, ai sensi dell'art. 13 si informa che:

- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti all'attività del Comune e per l'adempimento degli obblighi legali e istituzionali dalle stesse derivanti e sono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, in formato elettronico o in via telematica;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà determinare l'impossibilità per il Comune di Mira a dar corso ai dovuti rapporti istituzionali;
- tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di legge o di Regolamento.
- il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato codice ed in particolare di avere conferma dell'esistenza di dati che possono riguardarlo, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione del dettato legislativo e di ottenere l'aggiornamento e la rettifica dei dati personali, secondo le modalità e nei casi previsti dalla stessa legge.
- il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mira nella persona del Sindaco Sig. Alvisè Maniero, domiciliato per la carica presso il Comune di Mira - Piazza IX Martiri, 3 - 30034 MIRA (VE).